|  |  |
| --- | --- |
|  | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: cr.marche01@lnd.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2024/2025

|  |
| --- |
| Comunicato Ufficiale N° 204 del 17 marzo 2025 |

CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi ­– Componente

nella riunione del 17 marzo 2025 ha pronunciato le seguenti decisioni:

**Reclamo n. 41/CSAT 2024/2025**

**Dispositivo n. 42/CSAT 2024/2025**

a seguito del reclamo n. 41 promosso dalla società A.S.D. CSKA CORRIDONIA in data 05/03/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore DANNY CARLETTA applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Macerata con delibera pubblicata sul c.u. n. 71 del 04/03/2025, ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. CSKA CORRIDONIA.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 17 marzo 2025.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale Francesco Scaloni Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 17 marzo 2025**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Reclamo n. 42/CSAT 2024/2025**

**Dispositivo n. 43/CSAT 2024/2025**

a seguito del reclamo n. 42 promosso dalla società A.P.D. CERRETO D’ESI C5 A.S.D. in data 10/03/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 5 (cinque) giornate al calciatore RODRIGO DA SILVA applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul c.u. n. 91 del 05/03/2025, ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.P.D. CERRETO D’ESI C5 A.S.D.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 17 marzo 2025.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 17 marzo 2025**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Reclamo n. 43/CSAT 2024/2025**

**Dispositivo n. 44/CSAT 2024/2025**

a seguito del reclamo n. 43 promosso dalla società A.S.D. ACQUALAGNA CALCIO A 5 in data 10/03/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 12/05/2025 al sig. OSCAR VENTURINI applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul c.u. n. 91 del 05/03/2025, ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. ACQUALAGNA CALCIO A 5.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 17 marzo 2025.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale Francesco Paoletti Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 17 marzo 2025**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Reclamo n. 44/CSAT 2024/2025**

**Dispositivo n. 45/CSAT 2024/2025**

a seguito del reclamo n. 44 promosso dalla società S.S.D. MONTICELLI CALCIO S.R.L. in data 11/03/2025 avverso la sanzione sportiva della inibizione fino al 30/04/2025 al dirigente MASSIMILIANO NARDINOCCHI applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul c.u. n. 193 del 05/03/2025, ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. MONTICELLI CALCIO S.R.L.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 17 marzo 2025.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale Donatella Bordi Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 17 marzo 2025**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R.M. il 17/03/2025**

|  |  |
| --- | --- |
| Il Segretario  (Angelo Castellana) | Il Presidente  (Ivo Panichi) |